

STUDIO LEGALE  
PADOVAN

## 12° PACCHETTO DI SANZIONI DELL'UNIONE EUROPEA CONTRO LA RUSSIA

Avv. Marco Padovan

Avv. Nicolò Cusimano

Avv. Giulia Socci

Avv. Marco Zinzani

21 dicembre 2023

## AVVERTENZA

Il presente documento ha il mero fine di illustrare alcuni aspetti particolari della normativa italiana e dell'Unione Europea ad oggi in vigore riguardanti la materia delle sanzioni economiche internazionali e non rappresenta un parere legale né intende in alcun modo suggerire soluzioni o fornire indicazioni operative.

Il presente documento è strettamente riservato e confidenziale e non potrà essere divulgato, utilizzato, trasferito, riprodotto, copiato o comunque reso noto a soggetti terzi, senza lo specifico consenso scritto di Studio Legale Padovan.

21 dicembre 2023

# Sanzioni economiche UE contro la Russia – Stato dell'arte

## ➤ Soggettive

- ❑ **Persone fisiche e giuridiche designate**
- ❑ *Shadow listing* (proprietà/ controllo)

## ➤ Bancarie/ finanziarie

- ❑ **Banche congelate** e/o escluse dai mercati dei capitali e finanziamenti
- ❑ Banche escluse da SWIFT
- ❑ Divieto di assistenza finanziaria e finanziamenti
- ❑ Divieto di assicurazione/riassicurazione
- ❑ Depositi privati russi
- ❑ Limitazioni attività depositari centrali
- ❑ Restrizioni al trading titoli con russi

## ➤ Prodotti nel settore dell'energia

- ❑ **Price cap** al petrolio
- ❑ Restrizioni al **trasporto di petrolio** e prodotti derivati
- ❑ Limitazioni alla **circolazione di petrolio** importato da Paesi UE in ragione di deroghe

## ➤ Restrizioni per territori occupati (Donbass, Crimea, Kherson e Zaporizhzhia)

- ❑ Blocco import
- ❑ Restrizioni export
- ❑ Restrizioni investimenti

## ➤ Merceologiche/ trasporti

- ❑ **Restrizioni all'import**
- ❑ **Restrizioni all'export**
- ❑ **Restrizioni al transito**
- ❑ Restrizioni alla prestazione di assistenza tecnica, altri servizi e cessione di proprietà industriale o segreti commerciali
- ❑ Divieti di ingresso in UE per trasportatori/navi russe

## ➤ 'Atipiche'

- ❑ Divieto di accesso ad appalti pubblici
- ❑ Divieto di diffusione di contenuti provenienti da fonte ristretta
- ❑ Divieto di **prestazione di servizi professionali**
- ❑ Divieto di **rivestire determinate cariche**

# Un mondo diviso

## Lista *transshipment points* di cui al *FinCEN and BIS Joint Alert*:

- Armenia
- Brasile
- Cina
- Georgia
- India
- Israele
- Kazakhstan
- Kirgizstan
- Messico
- Nicaragua
- Serbia
- Singapore
- Sud Africa
- Taiwan
- Tajikistan
- Turchia
- Emirati Arabi Uniti
- Uzbekistan

### ➤ Principali paesi sanzionanti

- ✓ 27 Stati membri dell'Unione Europea e gli altri paesi del G-7:
  - Regno Unito
  - Stati Uniti
  - Canada
  - Giappone
- ✓ Tra i paesi candidati a unirsi all'Unione Europea:
  - Albania
  - Ucraina
  - Bosnia ed Erzegovina
  - Moldavia
  - Montenegro
  - Macedonia del Nord
  - Georgia
- ✓ Paesi membri dell'EFTA:
  - Islanda,
  - Liechtenstein
  - Norvegia
  - Svizzera
- ✓ Taiwan
- ✓ Corea del Sud
- ✓ Australia
- ✓ Nuova Zelanda

✗ Paesi membri del GECC:  
Global Export Control Coalition

### ➤ Principali paesi non sanzionanti

- ✓ Tra i paesi del G-20:
  - Turchia
  - Arabia Saudita
  - Argentina
  - Brasile
  - Cina
  - India
  - Indonesia
  - Messico
  - Sud Africa
- ✓ Tra i paesi "clienti" della Russia:
  - Cuba
  - Nicaragua
  - Siria
  - Venezuela
- ✓ Tra i paesi storicamente nemici degli Stati Uniti e di molti loro partner:
  - Iran
  - Corea del Nord
- ✓ Stati con forti legami culturali ed economici con la Russia:
  - Israele
  - Stati dell'Unione Economica Euroasiatica: Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan

# Il contesto in cui si inserisce il 12° pacchetto

- 12 dicembre 2023 ad esito del trologo accordo politico sulla **Proposta di Direttiva relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione**
- Il **confine tra export control e sanzioni economiche è sempre più labile** → “*catch-all*” di UAMA per l’esportazione di motori a pistone e loro componenti idonei per il settore aeronautico verso Armenia, Iran, Kazakistan, Kirghizistan, per **contrastare l’elusione delle sanzioni UE contro la Russia**. Catch-all con funzione sanzionante e non strettamente antiproliferante
- **Impasse dei regimi multilaterali di controllo delle esportazioni**, sostituiti da raggruppamenti di Stati like-minded (GECC)
- Il **contrasto all’elusione** è l’obiettivo principale dell’azione sanzionatoria dell’UE e dei Paesi partner nell’ultimo anno. Si traduce in **restrizioni** specifiche, creazione di unità investigative specializzate, obblighi di **segnalazione e condivisione di informazioni** sia sui privati sia sugli Stati membri.

# Le novità principali del 12° pacchetto

1. Nuovi **obblighi informativi** nei confronti delle Autorità trasversalmente introdotti in numerose disposizioni del Reg. 833/2014
2. Estensione dei beni e servizi ristretti, in particolare con l'introduzione del **divieto di importazione di diamanti «russi»**
3. Obbligo di inclusione della c.d. «**Clausola No-Russia**»
4. Iniziato l'iter per l'identificazione dell'**autorità competente per il contrasto all'elusione**
5. **Divieto di fornitura e accesso a software gestionali e di progettazione**

# I nuovi obblighi informativi (I)

- Inseriti nuovi **obblighi di comunicazione** alle Autorità in numerose disposizioni del Reg. 833/2014, in particolare con riferimento a:

## ❖ Restrizioni finanziarie

### Art. 5 *novodecies* del Reg. 833/2014:

- Le **entità UE** direttamente o indirettamente di proprietà per più del 40% di persone fisiche, giuridiche, entità od organismi russi ovvero di persone fisiche residenti in Russia, a partire dal 1° maggio 2024, devono **notificare all'Autorità Nazionale Competente**, entro due settimane dalla chiusura di ogni trimestre, qualsiasi **trasferimento di fondi superiore a 100.000 euro effettuato verso l'esterno dell'Unione**, direttamente o indirettamente e anche in più operazioni.
- Gli **enti creditizi e finanziari** sono tenuti, a partire dal 1° luglio 2024, entro due settimane dopo il termine del semestre (i.e. entro il 15 gennaio 2025), a comunicare all'autorità competente con cadenza semestrale i **trasferimenti di fondi** il cui importo cumulativo sia **superiore a 100.000 euro** effettuati **verso l'esterno dell'Unione** da parte delle summenzionate entità UE.

### Art. 5 e 5 *bis* del Reg. 833/2014:

Per poter **beneficiare delle deroghe** al divieto di partecipare ad accordi destinati ad erogare prestiti o crediti alle entità elencate negli allegati III, V, VI, XII e XIII del Regolamento, nonché al governo russo e alla Banca Centrale Russa, è necessario **informare l'Autorità Nazionale Competente entro tre mesi dalla data dell'erogazione del prestito e del credito.**

# I nuovi obblighi informativi (II)

## ❖ Navi cisterna e prodotti petroliferi

### *3 octodecies* del Reg. 833/2014

La **vendita o il trasferimento di proprietà di navi cisterna** adibite al trasporto di **petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell'allegato XXV**, da parte di cittadini di uno Stato membro, persone fisiche ivi residenti e persone giuridiche, entità o organismi stabiliti nell'Unione, verso qualsiasi paese terzo, deve essere **notificata immediatamente alle autorità competenti** dello Stato membro di cui il proprietario della nave cisterna è cittadino o in cui risiede o è stabilito. Per quanto riguarda le **vendite o i trasferimenti di proprietà effettuati nei mesi passati**, il paragrafo 5 prevede che essi, se effettuati dopo il 5 dicembre 2022 e prima del 19 dicembre 2023, siano notificati alle autorità competenti **prima del 20 febbraio 2024**

### *3 quindecies* del Reg. 833/2014

Per il **petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi** elencati nell'allegato XXV caricati a partire **dal 20 febbraio 2024**, i fornitori di servizi che non hanno accesso al prezzo di acquisto al barile fissato nell'allegato XXVIII per tali prodotti **raccolgono informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori** quali fornite dagli operatori più a monte nella catena di approvvigionamento del commercio del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi. **Tali informazioni dettagliate sui prezzi sono fornite alle controparti e alle autorità competenti**, su loro richiesta, ai fini della verifica della conformità al presente articolo.



# Le restrizioni sui diamanti

## ➤ Divieti:

1. Dal 1° gennaio 2024: **divieto** di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, **diamanti e prodotti che li contengono** se originari della Russia o esportati dalla Russia verso qualsiasi Paese, Unione europea compresa. Lo stesso divieto colpisce i diamanti e i prodotti che li contengono transitati attraverso la Russia, quale che ne sia l'origine.
2. Dal 1° marzo 2024: divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, diamanti **trasformati in un paese terzo**, costituiti da diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 1,0 carati cadauno.
3. Dal 1° settembre 2024: divieto di acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, diamanti e prodotti che li contengono **trasformati in un paese terzo**, costituiti da, o che contengono, diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno .
4. Divieto di fornire, **assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi** (inclusi servizi assicurativi)
5. a tali beni e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei medesimi, nonché di **finanziamenti e assistenza finanziaria** relativi ai beni e alle operazioni sopra elencate.

## ➤ Adempimenti e prove documentali:

- ✓ Necessità di presentare i diamanti grezzi importati nell'Unione, unitamente alla documentazione che ne attesta l'origine, al *Federal Public Service Economy at the Diamond Office* (con sede in **Belgio**) per la verifica.
- ✓ Necessità di produrre in dogana **prove circa il paese di origine dei diamanti o dei prodotti derivati** utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

# Clausole «No-Russia»

## Articolo 12 octies:

- a decorrere dal **20 marzo 2024** all'atto della **vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo** (ad eccezione dei paesi partner elencati nell'allegato VIII) di determinati beni o tecnologie, l'esportatore **vieta per contratto la riesportazione in Russia e per un uso in Russia**
- l'accordo con la controparte del paese terzo deve prevedere **rimedi adeguati in caso di violazione dell'obbligo contrattuale di cui sopra;**
- nel caso in cui la **controparte** di un paese terzo **violi** siffatti obblighi contrattuali, gli **esportatori ne informano l'autorità competente dello Stato membro** in cui risiedono o sono stabiliti, non appena vengono a conoscenza della violazione.

L'art. 12 *octies* non si applica all'esecuzione di contratti conclusi **prima del 19 dicembre 2023** fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.

# Clausole «No-Russia»

## ➤ Categorie merceologiche interessate:

- Beni **allegato XI** → beni settore aeronautico es. motori a pistone alternativo o rotativo, turboreattori, sensori;
- Beni **allegato XX** → carboturbi e additivi per carburanti;
- Armi da fuoco e munizioni;
- Prodotti comuni ad alta priorità → **Allegato XL** del Reg. 833/2014 (es. circuiti elettronici integrati e loro componenti, convertitori statici, transistor)

## ➤ Impatto dell'articolo 12 *octies*:

- ✓ **imprese** unionali esportatrici dei beni summenzionati;
- ✓ **banche**: verifica dell'adempimento in sede di assistenza finanziaria relativa ad un'esportazione di questi beni.

# Autorità competenti per la lotta all'elusione

## ➤ Modello britannico:

- L'11 dicembre 2023 il governo UK crea l'**OTSI** («*Office of Trade Sanctions Implementation*»)
- Obiettivo: combattere l'elusione delle sanzioni (soprattutto merceologiche)

## ➤ Dodicesimo pacchetto UE:

- Art. 8, par. 1 *quinquies* del Reg. 833/2014: gli Stati Membri dell'UE devono **nominare** entro il 31 ottobre 2024 le **autorità nazionali competenti a individuare e tracciare** i fondi e le risorse economiche di **soggetti ed entità designati** e situati nella rispettiva giurisdizione, al fine di prevenire o rilevare qualsiasi effettiva o tentata violazione o elusione delle misure restrittive UE.

# LE ALTRE NOVITÀ DEL DODICESIMO PACCHETTO

- SANZIONI MERCEOLOGICHE
- SANZIONI SOGGETTIVE
- SANZIONI FINANZIARIE

# SANZIONI MERCEOLOGICHE

# Restrizioni UE di carattere merceologico – EXPORT

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti c.d. a <b>duplice uso</b>	Allegato I Reg. (UE) 2021/821	Descrizione della merce. <u>Regola dell'elemento principale.</u>
<b>Armi da fuoco</b> e loro parti/componenti essenziali/munizioni.	Allegato I del Reg. (UE) n. 258/2012 e <b>allegato XXXV</b> Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce (Reg. 258/2012), Codici doganali, con a volte voce «ex» (Reg. 833/2014).
Prodotti adatti a <b>progetti di prospezione e produzione petrolifere</b>	<b>Allegato II</b> Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
<b>Prodotti c.d. quasi duali</b>	<b>Allegato VII</b> Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce e codici doganali. <u>No regola dell'elemento principale.</u>
Prodotti <b>adatti all'uso della raffinazione petrolifera</b>	<b>Allegato X</b> Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con voce «ex».
Beni dell' <b>industria aerospaziale</b>	<b>Allegato XI</b> Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».
Beni dell' <b>industria navale</b>	<b>Allegato XVI</b> Reg. (UE) 833/2014	Descrizione della merce.
<b>Beni di lusso</b>	<b>Allegato XVIII</b> Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali con voce «ex». Soglie di valore.
<b>Carboturbi e additivi per carburanti</b>	<b>Allegato XX</b> Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali.
<b>Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe</b>	<b>Allegato XXIII (con aggiunta di Allegati XXIII bis e XXIII ter</b> Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex».

# Novità sul transito attraverso la Federazione russa

- Il dodicesimo pacchetto ha esteso le **restrizioni al transito attraverso il territorio della Federazione Russa di determinati beni esportati dall'Unione**, al fine di minimizzare i casi di elusione.
- Il **divieto di transito** che già colpisce prodotti a duplice uso, armi da fuoco e loro componenti, prodotti quasi-duali (allegato VII), prodotti del settore aerospaziale (allegato XI), carboturbi e additivi per carburanti (allegato XX) è stato **esteso ai beni e alle tecnologie** elencati nell'**allegato XXXVII** (che contiene una parte dei beni elencati nell'allegato XXIII) che siano esportati dall'Unione, quali pompe volumetriche, apparecchi elevatori, escavatori, semoventi, computer e gruppi elettronici.



# Art. 5 *quindecies* – Novità sulla prestazione dei servizi

## ➤ Nuovi divieti

- direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari al governo russo e a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.
- direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali elencati nell'allegato XXXIX al governo russo e a persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia;
  - Grandfathering: strettamente necessari per la cessazione **entro il 20 marzo 2024** di contratti conclusi **prima del 19 dicembre 2023** o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.

N.B.: Particolare impatto per società UE con controllate/presenza in Russia.

- in relazione ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 *bis* e 2 *ter*, destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia:
  - prestare **assistenza tecnica**, servizi di **intermediazione** o **altri servizi** connessi;
  - fornire **finanziamenti** o **assistenza finanziaria**.

## ➤ Nuove deroghe

- La c.d. **eccezione infragruppo dal il 20 giugno 2024**, diventa una deroga autorizzativa: la prestazione dei servizi vietati a favore di entità russe sotto controllo UE o di Paesi partner **dovrà essere autorizzata dalle autorità nazionali competenti**.
- Deroga autorizzativa per i servizi necessari per il contributo di cittadini russi a **progetti di *open source* internazionali**.

# Restrizioni UE di carattere merceologico – IMPORT

Categoria	Allegato di riferimento	Metodo di identificazione
Prodotti siderurgici	Allegato XVII Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali
Beni che <b>generano introiti significativi per la Russia</b>	<b>Allegato XXI Reg. (UE) 833/2014</b>	<b>Codici doganali, con a volte voce «ex»</b>
Petrolio greggio o prodotti petroliferi	Allegato XXV Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali
Oro e prodotti derivati	Allegato XXVI Reg. (UE) 833/2014	Codici doganali, con a volte voce «ex»
<b>Diamanti</b>	<b>Allegato XXXVIII A Reg. (UE) 833/2014</b>	<b>Codici doganali, con a volte voce «ex»</b>

➤ Concetto di *origine* della merce e concetto di *provenienza*.

# SANZIONI SOGGETTIVE

# Nuove designazioni – Regolamento (UE) 833/2014

- Aggiunte **29 entità** nell'**allegato IV** del Reg. 833/2014: soggette a **restrizioni** più severe all'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso, nonché di beni e tecnologie che potrebbero contribuire al rafforzamento tecnologico dei settori della difesa e della sicurezza russi.
- Tra le entità di cui all'allegato IV sono ora comprese alcune **entità non russe**, basate in:
  - Iran (8)
  - Hong Kong (3)
  - Armenia (1)
  - Uzbekistan (3)
  - Siria (1)
  - Singapore (1)
- Modificate alcune disposizioni relative all'**art. 5 bis bis** del Reg. 833/2014 (entità **allegato XIX**). In particolare:
  - soppresse la clausole di *grandfathering* ormai scadute;
  - prorogate fino al **31 dicembre 2024** le deroghe relative alle operazioni necessarie:
    - ✓ alla **liquidazione di un'impresa** in partecipazione, o analogo strumento giuridico;
    - ✓ alle operazioni di **disinvestimento e il ritiro dalla Russia** (necessaria autorizzazione da parte dell'autorità nazionale competente).

# Nuove designazioni – Regolamento (UE) 269/2014

- Designate **60 persone fisiche** e **86 entità** nell'**allegato I** del Reg. 269/2014 → **congelamento** fondi e risorse economiche
- Comprese alcune **entità e persone non russi**, tra cui:
  - quattro entità e quattro cittadini ucraini;
  - dodici cittadini bielorussi;
  - un cittadino francese, proprietario di due società finlandesi coinvolte in esportazioni vietate verso la Russia.
- Introdotti nuove **basi giuridiche per la designazione** di soggetti ed entità all'interno dell'**allegato I** del Reg. 269/2014:
  - i. possibile designare le **entità stabilite in Russia precedentemente appartenenti a, o controllate da, soggetti ed entità UE**, per le quali il governo russo ha disposto il trasferimento obbligatorio della proprietà o del controllo, ovvero le **persone e le entità che beneficiano del trasferimento** e le **persone fisiche che sono state nominate negli organi direttivi di tali entità in Russia senza il consenso delle entità UE in precedenza proprietarie o controllanti**;
  - ii. le persone fisiche già designate nell'allegato I del Reg. 269/2014 possono rimanere tali **anche dopo la loro morte**, se ciò appare necessario per il soddisfacimento degli obiettivi sanzionatori.

# Nuove deroghe e autorizzazioni – Regolamenti (UE) 269/2014 e 833/2014

- Le Autorità Nazionali Competenti possono **autorizzare**
  - ✓ lo **svincolo di fondi e risorse economiche** congelate, ovvero la **messa a disposizione** di fondi e risorse economiche a un individuo o entità designati, qualora uno **Stato membro** dell'UE abbia adottato una decisione volta a **privare, nel pubblico interesse, un soggetto o un'entità designati di fondi o risorse economiche**, a patto che l'indennizzo sia versato su un conto congelato (art. 5 bis, Reg. 269/2014).
  - ✓ lo **svincolo di fondi e risorse economiche** congelate, ovvero la **messa a disposizione** di fondi e risorse economiche a un individuo o entità designati, se necessari per la vendita o l'uso di quote o beni di entità designate in quanto oggetto di trasferimento obbligatorio da parte del governo russo, per il pagamento del corrispettivo concordato tra le parti o dell'indennità compensativa stabilita dall'autorità giudiziaria / dalla legge (art. 5 ter, Reg. 269/2014).
  - ✓ lo **svincolo di fondi e risorse economiche** congelate, ovvero la **messa a disposizione** di fondi e risorse economiche a taluni individui sanzionati (A.R. ROTENBERG – appalti pubblici, AVEN, BANKRIDMAN, KHAN – azionisti ABH Financial Limited (AlfaBank), Timchenko – Volga Group, KESAEV – Mercury Group e Megapolis Group, B.R. ROTENBERG Gazprom Drilling) ed entità (OAO «VO TPE» e OOO «VO TPE» – turbine), se necessari per la **vendita e il trasferimento entro il 30 giugno 2024 dei diritti di proprietà** di una entità UE che appartiene direttamente o indirettamente a costoro, sempre che il **ricavato** di tale vendita e trasferimento sia **congelato**.
  - ✓ lo **svincolo di fondi e/o risorse economiche** per pagamenti da **Alfa Insurance** alle proprie controparti UE o di Paesi partner
  - ✓ lo **svincolo di fondi e risorse economiche** detenute da **JSC Alabuga** o la **messa a disposizione** di fondi e risorse economiche alla stessa se necessario per porre fine, entro il **20 giugno 2024**, a contratti conclusi con la stessa **prima del 19 dicembre 2023**
- Prorogata fino al **31 dicembre 2024** la deroga alle misure di congelamento relative ad **Alfa Bank** per le transazioni finalizzate all'erogazione di fondi da parte della *Jewish Claims Conference* a beneficiari nella Federazione russa

# RESTRIZIONI FINANZIARIE

# Restrizioni UE di carattere finanziario: dodicesimo pacchetto

- I. Introdotto un **nuovo divieto** e ampliato il novero di beni e servizi ristretti rispetto ai quali è vietato prestare **assistenza finanziaria**
- II. Previsti maggiori **obblighi di comunicazione**
- III. Prorogate e/o modificate **eccezioni e deroghe** ai divieti preesistenti



# Restrizioni finanziarie: nuovi divieti

- Introdotta il divieto di:
  - ❑ Permettere a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia di avere, direttamente o indirettamente, la **proprietà o il controllo di entità UE** che forniscano **servizi di portafoglio, conti o custodia di crypto-attività**, ovvero di ricoprire **cariche negli organi direttivi** di tali entità, a partire dal **18 gennaio 2024**.
- **Esteso il divieto** di prestare **assistenza finanziaria** in connessione ai nuovi beni ristretti (cfr. [slide 13](#)) nonché in riferimento ai beni e ai servizi professionali di cui all'art. 5 quindices del Reg. 833/2014.

# Restrizioni finanziarie: obblighi di comunicazione

- Il **dodicesimo pacchetto** introduce i seguenti obblighi di comunicazione:
  - ❑ Art. 5 e 5 *bis* del Reg. 833/2014: per poter beneficiare delle deroghe al divieto di partecipare ad accordi destinati ad erogare prestiti o crediti alle entità elencate negli allegati III, V, VI, XII e XIII del Regolamento, nonché al governo russo e alla Banca Centrale Russa, è necessario **informare l'Autorità Nazionale Competente entro tre mesi** dalla data dell'erogazione del prestito e del credito.
  - ❑ Entità cui fa riferimento l'art. 5/5 *bis*:

❖ Sberbank	❖ Oboronprom
❖ VTB Bank	❖ United Aircraft Corporation
❖ Gazprombank	❖ Uralvagonzavod
❖ VEB	❖ Rosneft
❖ Rosselkhozbank	❖ Transneft
❖ Almaz-Antey	❖ Gazprom Neft
❖ Kamaz	❖ Alfa Bank
❖ Novorossiysk Commercial Sea Port	❖ Bank Otkritie
❖ Rostec	❖ Bank Rossiya
❖ Russian Railways	❖ Promsvyazbank
❖ PO Sevmash	❖ Registro Navale Russo
❖ Sovcomflot	
❖ United Shipbuilding Corporation	

# Deroghe ed eccezioni (assicurazioni e progetto offshore)

- Art. 3 del Reg. 833/2014: il divieto di prestazione di servizi di assicurazione e riassicurazione («altri servizi») relativi a prodotti di cui all'[allegato II](#) continua a [non applicarsi](#), fino al 20 giugno 2024, se forniti a un'entità UE ma solo per attività fuori dal [settore dell'energia in Russia](#).
  - ❖ Dopo il 20 giugno 2024, le autorità nazionali competenti, caso per caso, potranno valutare se concedere una deroga autorizzativa al divieto di prestazione dei servizi assicurativi e riassicurativi suddetti (sempre con l'esclusione del settore dell'energia).
- Art. 3 *bis* del Reg. 833/2014: le autorità competenti degli Stati membri possono [autorizzare la concessione di prestiti, crediti o finanziamenti a persone giuridiche ed entità russe](#), o di qualsiasi altro paese terzo, e [operanti nel settore dell'energia in Russia](#) (attività altrimenti vietata dal paragrafo 1, lett. b), del medesimo articolo 3 *bis*), dopo aver accertato che, in conformità con l'articolo 5 *bis bis*, paragrafo 3, lettera b), tale attività è [necessaria](#) per garantire il funzionamento di un progetto offshore in acque profonde relativo al [gas nel Mar Mediterraneo](#) in cui un'entità inserita nell'[allegato XIX](#) del Reg. 833/2014 era azionista di minoranza prima del 31 ottobre 2017 e rimane tale, a condizione che il progetto sia sotto il controllo o la gestione, esclusivi o congiunti, di una persona giuridica registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro.

# IMPIANTO SANZIONATORIO DI DIRITTO INTERNO E REATO EUROPEO



# Impianto sanzionatorio di diritto interno: MISURE MERCEOLOGICHE

Rif. D. lgs. n. 221/2017	Condotta	Sanzione in vigore
Art. 20, c. 1	Esportazione di beni listati ai sensi delle misure restrittive UE, prestazione di relativi servizi di assistenza tecnica/intermediazione e altri servizi ristretti	Reclusione <u>fino</u> a sei anni
Art. 20, c. 1	Importazione di prodotti listati ai sensi delle misure restrittive UE, partecipazione a procedure per l'affidamento di appalti pubblici o concessioni nonché esecuzione di simili contratti ristretti ai sensi delle misure restrittive UE	<u>Reclusione</u> fino a sei anni
Art. 20, c. 2	Esportazione e prestazione di servizi ristretti ai sensi delle misure restrittive unionali senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false	Reclusione fino a sei anni <u>e</u> multa da 25.000 a 250.000 euro
Art. 20, c. 2	Importazione o partecipazione/esecuzione appalti, concessioni o contratti pubblici ristrette ai sensi delle misure restrittive UE senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione ottenuta fornendo informazioni false	<u>Reclusione</u> fino a sei anni e <u>multa</u> da 25.000 a 250.000 euro
Art. 20, c. 3	Esportazione e/o prestazione di servizi ristretti ai sensi delle misure restrittive UE in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione	Reclusione fino a quattro anni <u>e</u> multa da 15.000 a 150.000 euro
Art. 20, c. 3	Importazione o partecipazione/esecuzione appalti, concessioni o contratti pubblici ristrette ai sensi delle misure restrittive UE in difformità rispetto agli obblighi di cui alla concessa autorizzazione	<u>Reclusione</u> fino a quattro anni e <u>multa</u> da 15.000 a 150.000 euro
Art. 20, c. 3-bis	Altre violazioni di obblighi di comunicazione/tenuta di registri	Sanzione amministrativa da 15.000 a 90.000 euro



# Impianto sanzionatorio di diritto interno: MISURE SOGGETTIVE E FINANZIARIE

Rif. D. lgs. n. 109/2007	Condotta: VIOLAZIONE RESTRIZIONI SOGGETTIVE	Sanzione in vigore
Art. 13, c. 3	▪ Violazione delle <u>restrizioni</u> soggettive e finanziarie unionali (salvo l'assistenza finanziaria connessa a divieti import/export)	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 500.000
Art. 13, c. 1	▪ Violazione delle <u>misure di congelamento</u> di fondi e risorse economiche di soggetti sanzionati ▪ Violazione del <u>divieto di messa a disposizione</u> , diretta o indiretta, di fondi o risorse economiche a favore di soggetti sanzionati ▪ <u>Partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento</u>	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 500.000
Art. 13, c. 2	▪ Violazione degli <u>obblighi di comunicazione</u> alla UIF delle misure di congelamento e delle informazioni riferibili a soggetti sanzionati	Sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 25.000

N.B.: Esplicito riferimento all'elusione.



# Reato europeo

- **Reato europeo:** Consiglio e Parlamento UE possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni (Articolo 83 TFUE).
- La violazione delle misure restrittive unionali (non solo verso la Russia) è un «reato europeo» (Dec. Consiglio 28/11/2022 n. 2022/2332).
- La Commissione ha presentato una proposta di direttiva secondo la procedura ordinaria il **2 dicembre 2022, che norma il reato europeo.**
- Il **9 giugno 2023** il Consiglio ha determinato il proprio «*general approach*» sulla proposta della Commissione al fine di negoziare con il Parlamento UE per l'approvazione della Direttiva
- Il **7 luglio 2023** il Parlamento ha pubblicato la propria proposta
- Si è conclusa il **12 dicembre 2023** la fase del trilogio europeo, negoziato interistituzionale il cui obiettivo è raggiungere un accordo provvisorio su una proposta legislativa comune tra Parlamento e Consiglio.-
- L'accordo provvisorio verrà ora sottoposto ai rappresentanti degli Stati membri (**Coreper**) per **approvazione**. Se approvato, il testo verrà formalmente adottato sia dal Consiglio sia dal Parlamento.
- Condotte ad oggi punite con sanzione amministrativa o non punite (comportamenti colposi) potrebbero, alla fine di tale iter legislativo, essere punite con una sanzione penale

# RACCOMANDAZIONI



# Misure per la mitigazione del rischio

- Due diligence soggettiva su tutte le controparti russe e bielorusse
- Due diligence sulle merci e sui servizi
- Verifica sulla correttezza dei codici di nomenclatura utilizzati
- Verifica dei contratti (clausole di forza maggiore e di *export control*)
- Verifica dei flussi finanziari e di pagamento (banche tramitanti, garanti, finanziatrici e di appoggio di fornitori e clienti)
- Ricognizione operazioni con Russia e con territori critici (Donbass, Zaporizhzhia, Kherson, Crimea)
- Ricognizione partecipazioni e investimenti in Russia ed espatriati
- Monitoraggio contromisure russe

# STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO ROMA

Tel.: +39 02 4814994

[info@studiopadovan.com](mailto:info@studiopadovan.com)

[www.studiopadovan.com](http://www.studiopadovan.com)

